

Agricoltura il 12 maggio dedicata al riorientamento della PAC verso la qualità e non la quantità.

Nel secondo semestre del 2003, la Presidenza italiana oltre a prendere in carico i fascicoli non evasi da quella greca, organizzerà nella prima settimana di settembre una sessione del Consiglio dedicata alla politica agricola comune nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, mentre una Conferenza dedicata ai problemi dell'agricoltura euro-mediterranea potrebbe aver luogo nel mese di dicembre.

2.11.7 Politica Comune della Pesca (PCP)

In relazione alla Politica Comune della Pesca, il tema centrale nel corso del 2002 è stato quello della riforma della PCP. In questo senso, già nel marzo del 2001, la Commissione aveva pubblicato una relazione sullo stato della pesca nella Comunità, come previsto dall'attuale normativa e un Libro Verde sul futuro della politica comune della pesca che, illustrando le carenze e le sfide della PCP, presentava un certo numero di soluzioni atte a realizzarne la riforma.

Su questa base, nel corso del 2002 si è avviato un lungo processo che ha condotto, infine, all'adozione di una riforma in sede di Consiglio Agricoltura e Pesca alla fine di dicembre.

L'accordo, che ha visto l'accoglimento fondamentale di tutte le richieste avanzate da parte italiana a tutela delle esigenze del proprio comparto produttivo, è stato raggiunto anche grazie all'accorta azione che l'Italia ha svolto per la costituzione ed il mantenimento della coesione del gruppo "Amici della Pesca", che ha riunito, oltre al nostro Paese, anche Francia, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna. L'azione comune costantemente condotta in tal forma è stata indubbiamente determinante nel creare un polo rilevante di rappresentanza di interessi consimili, che la Commissione non ha potuto non considerare nell'elaborazione delle proprie proposte.

L'intesa raggiunta a dicembre dunque ha visto la conferma del sistema di sostegni pubblici al rinnovo e all'ammodernamento della flotta fino a tutto

il 2004. Ciò consentirà all'Italia di proseguire verso l'obiettivo di modernizzazione, volto a determinare un miglioramento nelle condizioni di sicurezza del lavoro degli addetti a questo settore produttivo.

L'accordo ha poi prorogato sino al 2012 il cosiddetto regime delle 12 miglia, mentre sono state introdotte specifiche facoltà, per gli ispettori della Commissione, di effettuare ispezioni per verificare la correttezza dell'applicazione della normativa comunitaria, anche senza l'assistenza delle autorità degli Stati membri, seppur a condizioni più restrittive di quanto la Commissione aveva inizialmente proposto.

Nel quadro complessivo dell'azione condotta dall'Italia nel 2002 nel settore della pesca, si ricorda infine l'importante e continuo impegno per veder riconosciuta la specificità del Mediterraneo, con la conseguente necessità di provvedere per esso all'elaborazione di una specifica normativa di tutela, che sia in grado di contemperare le fondamentali esigenze di tutela ambientale con le peculiarità dell'attività di pesca in esso svolta. Tale azione ha avuto come risultato l'esplicito riconoscimento da parte del Consiglio di tali specificità. Ciò condurrà ora dunque alla definizione ed attuazione di un apposito Piano d'Azione per il Mediterraneo, nonché alla organizzazione, nel dicembre 2003, di una Conferenza Internazionale che vedrà coinvolti gli Stati membri ed i Paesi terzi interessati, volta alla definizione di una maggiore collaborazione in materia di gestione delle risorse ittiche e di giurisdizione sull'accesso alle acque.

2.12 INDUSTRIA

2.12.1 Incentivi

Il testo del Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale è stato approvato dai Servizi della Commissione europea con decisione dell'8 agosto 2000 ed ha una dotazione finanziaria di spesa pubblica complessiva pari a 3.919,307 Meuro, di cui 1.978.939 Meuro di

risorse comunitarie (1.911,439 FESR e 67,500 FSE) e 1.940,368 Meuro di risorse nazionali.

Il P.O.N. si articola come segue:

- misura 1 "Legge 488/1992 - Industria" (dotazione finanziaria 3.218,878 Meuro) che costituisce una delle più importanti e consolidate misure di intervento per le attività industriali nelle aree obiettivo 1 e che interviene mediante la concessione di contributi alle imprese che avviano, ampliano, ammodernano attività industriali;
- misura 2 "Pacchetto integrato di agevolazioni - P.I.A." (dotazione finanziaria 571,600 Meuro). Il PIA consente alle imprese di proporre con un'unica istanza all'amministrazione referente, un articolato programma pluriennale di investimenti che prevede attività di ricerca e sviluppo e la conseguente fase di realizzazione industriale dei risultati della stessa;
- misura 3 "interventi di formazione per il P.I.A." (dotazione finanziaria 96,429 Meuro) che interviene per supportare i costi sostenuti dalle imprese per la formazione del personale impiegato;
- misura 4 "assistenza tecnica alla Direzione titolare del PON, svolta dall'Istituto Promozione Industriale (dotazione finanziaria 32,400 Meuro).

Alla data del 30.9.2002 le iniziative cofinanziate nell'ambito della Misura 1 della legge 488/1992 attivano investimenti per un ammontare complessivo di 12.697,6 Meuro ed agevolazioni concesse per 4.299,4 Meuro. E' possibile prevedere un incremento occupazionale, generato dagli investimenti attivati, di circa 112.000 unità.

2.12.2 - Politica di concorrenza

È in atto un processo di decentramento dei compiti di attuazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, cui si è largamente favorevoli, sia per quanto riguarda gli aiuti di Stato, con la recente

adozione, da parte della Commissione, di cinque Regolamenti di esenzione e di una innovativa disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento a finalità regionale, sia per quanto riguarda il controllo sulle attività anticoncorrenziali delle imprese.

Il Consiglio Competitività del 26 Novembre è giunto a un accordo politico unanime sulla riforma delle regole di concorrenza previste dagli artt 81 e 82 del Trattato e applicabili rispettivamente alle intese e agli abusi di posizione dominante delle imprese. Il regolamento sostituirebbe il sistema attuale di autorizzazione amministrativa delle intese, accentrato nella mani della Commissione, nel quale non solo la Commissione ma anche le autorità e le giurisdizioni nazionali potranno pienamente applicare l'art. 81 (in analogia con quanto già previsto per l'art. 82). Viene stabilito che le autorità nazionali di concorrenza e la Commissione agiranno in via concertata in una rete per reprimere le infrazioni alle regole di concorrenza dell'UE. La rete sarà fissata il 1° maggio 2004, data di entrata in vigore effettiva del regolamento, che dovrebbe coincidere con l'adesione all'UE di 10 nuovi paesi membri. Quanto alle giurisdizioni nazionali esse proteggeranno i diritti soggettivi che i cittadini traggono dal diritto comunitario attribuendo un risarcimento danni. In futuro le imprese non saranno confrontate a sedici normative nazionali distinte ma al solo diritto comunitario se i loro operatori altereranno il commercio.

Tale avanzamento garantirà agli operatori economici condizioni di concorrenza omogenee in tutta l'UE e dovrebbe notevolmente ridurre i costi da sostenere per attuare le intese.

L'abolizione di questo sistema di notifica permetterà alla Commissione di concentrare la sua azione sulla lotta alle restrizioni e agli abusi più gravi. Il regolamento prevede anche di rafforzare i mezzi investigativi della Commissione per rilevare e sanzionare i cartelli e altre infrazioni.

La Commissione ha, inoltre, presentato una proposta di Regolamento in materia di controllo delle fusioni fra imprese, che modifica il precedente Regolamento vigente in materia; se gli sforzi delle due Presidenze, greca e italiana, saranno coordinati, è possibile che si giunga all'adozione del provvedimento entro la fine dell'anno.

2.12.3 Turismo

Con l'allargamento della Comunità a Paesi con alta vocazione turistica ha portato la Grecia ad esprimere in maniera esplicita la volontà di perseguire l'obiettivo dell'inserimento del Turismo nelle politiche comunitarie.

Con riferimento all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale e all'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione in particolare delle risorse provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), è stata completata l'attuazione del Programma Operativo Multiregionale "Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle Regioni - Ob. 1 - QCS 1994/99".

Per il periodo 2000-2006 sono in fase di preparazione il Progetto Operativo "Indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica ed orientamento nel campo del turismo" ed il Progetto Operativo "Sviluppo di servizi formativi e trasferimento di buone pratiche nel settore del turismo e dell'ospitalità".

Con riferimento alle priorità programmatiche, in vista del prossimo semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea si evidenzia il Forum Europeo del Turismo.

2.12.4 Assicurazioni

Il 5 novembre 2002, a conclusione di un biennio di lavori al Consiglio, è stata adottata la direttiva 2002/83/CE relativa alla **disciplina dell'assicurazione sulla vita** che, raccoglie in un unico testo le numerose direttive emanate in materia, raggiungendo l'obiettivo fondamentale di apportare chiarezza e semplificazione al quadro normativo del settore.

L'attenzione ad una maggiore protezione degli assicurati attraverso il rafforzamento patrimoniale delle compagnie d'assicurazione ha portato ad adottare, il 5 marzo 2002, le direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE. Si è ritenuto importante per il raggiungimento degli obiettivi procedere nei

provvedimenti suddetti ad un aggiornamento dei requisiti e modalità di calcolo, invariati da oltre venti anni, dei **margini di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e di quelle di assicurazione nei rami diversi dalla vita**, volti a garantire la stabilità e il rispetto degli impegni di tali imprese.

Risultato di rilievo nel quadro della realizzazione del mercato unico è stato registrato con l'accordo raggiunto nell'anno sulla regolamentazione **dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa**, e l'adozione a dicembre 2002 della relativa direttiva 2002/92/CE. Il provvedimento, che apre il mercato transfrontaliero agli intermediari che siano residenti e registrati in uno stato membro, consentirà altresì una più ampia scelta e una maggiore protezione dei consumatori. Sotto questo profilo, è stata sostenuta la necessità di includere nella direttiva specifiche norme sulle modalità e il tipo di informazioni che gli intermediari devono fornire ai propri clienti per i prodotti loro offerti.

Nel corso del secondo semestre, sono stati avviati, sulla base della proposta di direttiva (nota come "**quinta direttiva rc auto**") presentata dalla Commissione europea il 7 giugno 2002, i lavori per la definizione di un quadro giuridico più completo e trasparente in materia di **assicurazione sulla responsabilità civile degli autoveicoli**. La direttiva mira a colmare varie lacune riscontrate nell'applicazione pratica delle vigenti quattro direttive europee sulla rc auto, allo scopo di creare un più efficiente ed integrato mercato unico europeo nel settore dell'assicurazione sulla responsabilità civile degli autoveicoli, nella previsione anche di una più sicura ed elevata tutela delle cose e delle vittime della strada. Fra gli aspetti che richiedono maggiore attenzione vanno sottolineati: la revisione degli importi minimi di copertura, la copertura assicurativa per pedoni e ciclisti, il riordino delle franchigie, il rilascio dell'attestato di rischio, l'estensione dei meccanismi previsti dalla quarta direttiva rc auto per una liquidazione dei danni rapida ed efficiente, la liquidazione nei casi di sinistri causati da veicoli privi di targa di immatricolazione o con targa non corrispondente.

Da parte italiana è stata accolta con favore la presentazione della proposta della Commissione, che ha consentito l'apertura del dibattito sulla problematica in seno al Consiglio dei Ministri "competitività" di novembre

2002, ed ha convenuto sulla necessità di assicurare una priorità nella trattazione del fascicolo da parte della presidenza greca, al fine di pervenire in tempi rapidi ad una soluzione positiva che migliori la protezione delle vittime di incidenti della strada e la trasparenza ed efficienza del mercato nell'interesse dei consumatori.

2.12.5 Armonizzazione normative tecniche.

Grande rilievo assume il processo normativo comunitario in materia di regole tecniche, finalizzato al raggiungimento di obiettivi di elevati indici di sicurezza e miglioramento della qualità dei prodotti, e che consente, attraverso l'armonizzazione delle norme, il regolare funzionamento del mercato interno, con l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza, a favore fra l'altro di prodotti più economici, scadenti e meno sicuri, nonché degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti fra gli Stati membri e, in funzione del recepimento della norme concordate a livello internazionale, fra questi e i paesi terzi.

I lavori al Consiglio dell'U.E., che presentano un'elevata componente tecnica, hanno interessato nell'anno l'esame di varie proposte presentate in materia dalla Commissione (macchine, veicoli a motore, trattori, imbarcazioni da diporto, strumenti metrici), registrando diversi gradi di avanzamento nella trattazione e nelle procedure di codecisione da seguire con il Parlamento europeo. La previsione di norme di qualità chiare e trasparenti, la realizzazione di standard di sicurezza elevati, il recepimento di norme internazionali in vigore, la chiara informazione agli utilizzatori e consumatori finali, sono i principali obiettivi tenuti in considerazione nello svolgimento dei lavori.

2.12.6 Politiche commerciali.

E' proseguita l'attività volta a difendere l'industria europea dalle distorsioni della concorrenza internazionale, attraverso l'utilizzo degli strumenti antidumping e anti-sovvenzione.

Sul piano dell'evoluzione normativa degli strumenti in seno all'OMC si è svolta un'azione di coordinamento e confronto tra i 15 Stati Membri per finalizzare la strategia dell'UE nell'ambito dei negoziati OMC. La posizione europea è indirizzata ad una sostanziale prudenza per quanto concerne il trattamento preferenziale da concedere ai PVS nell'ambito delle inchieste antidumping, mentre, sul fronte dello strumento anti-sovvenzione, l'attenzione si è concentrata sulla necessità di colpire i sussidi nascosti (altamente distorsivi ma molto difficili da individuare) e quelli erogati da Enti che operano sotto la direzione "nascosta" dello Stato, definire con più chiarezza e trasparenza i contorni dei crediti all'export e incentivare le sovvenzioni per l'ambiente.

Per quanto concerne la partecipazione alla fase normativa comunitaria ascendente, è importante sottolineare il successo che la delegazione italiana in seno al comitato antidumping a Bruxelles ha ottenuto nel favorire la concessione dello status di Economia di Mercato alla Federazione Russa.

Relativamente alle linee programmatiche che si intende perseguire nel corso del prossimo semestre di Presidenza italiana al Consiglio dell'UE si cercherà di promuovere un esercizio di chiarimento circa l'utilizzo dello strumento antidumping volto a conferire maggiore trasparenza nelle procedure (l'obiettivo è di far chiarezza sulla determinazione del pregiudizio dell'industria comunitaria e dell'interesse comunitario), nonché a promuovere un più attivo ruolo degli Stati Membri.

Nell'ambito del coordinamento delle strategie di politica commerciale comune l'Unione Europea ha consolidato il ruolo guida che già aveva assunto nei mesi precedenti con l'iniziativa "Everything but arms" (dazi zero per i PMA su tutto eccetto le armi). a Ginevra ha presentato contributi su quasi tutti i temi dell'agenda di Doha ed ha ottenuto che i lavori sugli argomenti non oggetto di negoziati immediati (i c.d. "Singapore issues")

procedano in parallelo con quelli dei gruppi negoziali già definiti a Doha.

Per quanto concerne l'UNCTAD, nel corso del 2002, si è coordinata la posizione comunitaria in vista della Mid-Term Review UNCTAD, che ha avuto luogo a Bangkok in aprile, soprattutto per la razionalizzazione ed il miglioramento delle attività future dell'Organizzazione.

Nel 2003 si dovrà coordinare la posizione comunitaria in vista delle Commissioni e dei Gruppi di Esperti UNCTAD, in previsione dei lavori dell'11esima Sessione che si svolgerà in Brasile nel 2004 che interesserà diversi campi della cooperazione internazionale allo sviluppo: commercio, investimenti, rafforzamento dell'imprenditoria privata, assistenza tecnica ai PVS.

Con decorrenza dal 2005, l'accesso al mercato comunitario nel settore tessile/abbigliamento sarà libero. La Comunità ha approvato nel 2000 un mandato negoziale per proporre ai Paesi terzi membri dell'OMC interessati una liberalizzazione accelerata, in cambio di una contropartita, che si può riassumere nei seguenti punti:

- abbassamento fino al 15% dei livelli tariffari applicati ai prodotti del T.A. da parte dei Paesi terzi, membri dell'OMC;
- eliminazione degli ostacoli non tariffari;
- difesa della proprietà intellettuale.

2.12. 7 Siderurgia e cantieristica.

Uno degli avvenimenti più importanti relativamente ai settori del carbone e dell'acciaio, è stata senza dubbio la scadenza, avvenuta il 23 luglio 2002, del Trattato CECA. Nel primo semestre dell'anno, sono stati affrontati i notevoli problemi giuridici legati alla fine del regime CECA e definire le condizioni per assicurare una rapida ed efficace transizione verso il nuovo regime. In particolare, per il carbone alla medesima data del 23 luglio 2002 è stato adottato il regolamento n. 1407/2002, che disciplina gli aiuti del settore, con l'obiettivo di contribuire alla ristrutturazione dell'industria,

rafforzando la sicurezza energetica dell'Unione e sostenendo il mantenimento della sua capacità di produzione.

Particolarmente difficile per la siderurgia europea si è dimostrato l'anno che si è chiuso, sia per il rallentamento della congiuntura internazionale, sia a causa delle misure protezionistiche introdotte nel mese di marzo dagli USA, che ha posto le condizioni per l'apertura di una guerra commerciale con l'Unione europea.

In particolare, il ricorso alla clausola di salvaguardia da parte americana ha portato alla decisione sull'introduzione di contromisure comunitarie, culminate, tra l'altro, nell'approvazione di un regime di salvaguardia, che nella configurazione finale prende di mira sette prodotti siderurgici, nell'applicazione di un sistema di sorveglianza accelerata consistente in un controllo doganale a posteriori, nonché nella reintroduzione del sistema di vigilanza a priori per una vasta gamma di prodotti.

Le turbolenze di mercato che ne sono derivate hanno rilanciato l'idea di definire un accordo internazionale sull'acciaio, che regoli in particolare il problema delle eccedenze di produzione, degli aiuti di stato e del corretto utilizzo degli strumenti di difesa commerciale. Un negoziato su tali punti, da svolgersi in sede OMC (Organizzazione Mondiale per il Commercio), è stato proposto dalla commissione europea e dovrebbe essere finalizzato prima della prossima conferenza ministeriale, prevista a Cancun nel prossimo settembre.

Per quanto concerne la situazione convenzionale, la Comunità ha rinnovato nel mese di luglio gli accordi di autolimitazione con la Russia e il Kazakistan, che definiscono i limiti quantitativi di esportazione nella UE e di recente ha proposto di rinnovare gli accordi, sempre con la Russia ed il Kazakistan, relativi al regime di doppio controllo senza limiti quantitativi.

Con alcuni paesi PECO sono stati avviati negoziati per il rinnovo degli accordi, che per la prima volta avranno una data di scadenza più lunga, coincidente con l'adesione all'UE.

Difficoltà vi sono state nei negoziati con l'Ucraina, che ha dilazionato la firma dell'accordo di autolimitazione e ha approvato una legge che stabilisce una tassa di 30 euro a tonnellata sull'esportazione di rottami non

ferrosi, già gravati da una normativa sull'iva molto restrittiva. Conseguentemente, in sede comunitaria è stato deciso di riproporre le misure autonome anche per il prossimo anno, prevedendo alcune penalità, per il non rispetto dei precisi impegni presi dalle Autorità ucraine con la Commissione europea.

Per quanto concerne **l'industria cantieristica ed armatoriale**, il Consiglio dei Ministri dell'Industria e dell'Energia di giugno 2002 ha concluso i propri lavori invitando la Commissione europea a riprendere i negoziati con la Controparte sudcoreana, con la quale si registrano i principali problemi che affliggono il settore cantieristico europeo, nella speranza di poter addivenire ad una soluzione definitiva dei problemi. Nel contempo, è stato approvato un regolamento su un meccanismo di sostegno temporaneo (T.D.M.) in favore dei comparti maggiormente danneggiati dall'aggressione coreana all'industria. In particolare, l'adozione di tale meccanismo, la cui operatività tuttavia è stata subordinata all'esito negativo dei colloqui con le Autorità coreane, ha costituito nelle intenzioni degli Organi comunitari la misura più appropriata di accompagnamento per l'avvio della procedura in sede OMC avverso le pratiche anticoncorrenziali coreane. Dopo due ulteriori infruttuose tornate negoziali con la controparte coreana, che hanno avuto luogo nei mesi di agosto e di settembre 2002, si è proceduto a dare avvio al ricorso all'OMC contro la Corea del Sud e a garantire l'entrata in vigore del meccanismo di sostegno in favore dell'industria navalmeccanica europea.

Da parte italiana, si guarda con favore alla duplice strategia posta in essere in sede comunitaria, nella convinzione che sia giunto ormai da tempo il momento di dare dimostrazione, con un segnale chiaro ed incisivo, della ferma volontà dell'Unione europea di difendere concretamente tale comparto industriale, molto sensibile per l'economia e l'occupazione.

Permangono, tuttavia, preoccupazioni per il perdurare di una situazione fortemente critica - specialmente per il ridotto livello di commesse ottenute dai cantieri italiani nell'anno 2002 - in cui ancora versa l'industria navalmeccanica nazionale ed europea. Suscita preoccupazione, in particolare, la circostanza che la scelta strategica operata dagli organi comunitari, pur nel complesso apprezzabile e del tutto necessaria a causa

del mancato raggiungimento di un accordo negoziale, non sarà in grado di determinare nell'immediato, e difficilmente nell'anno 2003, un impatto positivo sull'industria nazionale, tenuto anche conto che risultati concreti sulla base della procedura apertasi innanzi all'OMC non potranno prodursi se non nel lungo termine e che il meccanismo temporaneo di sostegno di recente adozione (6% di aiuto contrattuale a fronte di un gap reale ben più ampio) appare in ogni caso uno strumento debole e di limitata portata.

2.12.8 Energia

Il completamento dell'apertura del mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale è stato il principale tema portato avanti nel corso dell'anno, con il sostegno italiano, dalla presidenza spagnola e dalla presidenza danese del Consiglio dell'Unione europea

A fine anno i Quindici, nel rispetto delle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona di marzo 2002, hanno siglato l'accordo politico sul "nuovo pacchetto liberalizzazioni" dell'energia, costituito da una proposta di direttiva di modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i **mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale** e una proposta di regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli **scambi transfrontalieri di energia elettrica**.

Due aspetti principali vengono presi in considerazione nella proposta di direttiva sui **mercati interni dell'elettricità e del gas naturale**:

- libera scelta del fornitore di elettricità e gas da parte di tutti gli utenti non domestici (utenti industriali e commerciali) non oltre il 2005;
- miglioramenti strutturali del mercato unico dei settori, fissando le condizioni di esercizio delle attività e di accesso al mercato, la separazione giuridica e funzionale delle attività di distribuzione e di trasmissione dalle attività di produzione e di vendita, l'istituzione di autorità nazionali di regolazione indipendenti che dovranno vigilare sul rispetto di condizioni non distorsive della concorrenza e sulla fissazione

di tariffe trasparenti, pubblicate e regolamentate. Vengono, inoltre, contemplati obiettivi di servizio pubblico, con la tutela dei consumatori, prevedendo che gli Stati membri possano richiedere livelli minimi d'investimento per la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, e in particolare per la capacità di interconnessione e per garantire l'approvvigionamento sicuro.

Alla creazione di un quadro stabile per gli scambi del settore si rivolge, invece, la proposta di regolamento sulle condizioni di **accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica**, prevedendo l'eliminazione di ostacoli all'accesso alla rete rilevabili principalmente nel sistema tariffario e nella ridotta disponibilità di linee di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione. Per quanto riguarda le tariffe il sistema previsto è basato sul principio di applicare compensazioni per i flussi di transito generati dagli scambi transfrontalieri sugli altri sistemi, compresi i flussi comunemente detti di ricircolo o paralleli. L'assegnazione della limitata capacità d'interconnessione dovrà avvenire in maniera non discriminatoria, tenendo conto della sicurezza della rete, attraverso un efficace scambio di informazioni, e delle condizioni di congestione.

L'accordo raggiunto a fine anno, concludendo un negoziato molto difficile che ha visto l'Italia fra gli attori principali, permette di eliminare molte asimmetrie vigenti tra i mercati degli Stati membri, promuovendo un accesso alle reti attraverso procedure trasparenti e regolamentate, ed è volto alla realizzazione nei paesi comunitari di un'apertura totale dei mercati dell'elettricità e del gas fissandone le relative date:

- a partire da luglio 2004, per i clienti industriali e le PMI;
- a partire da luglio 2007, per gli utenti domestici.

La fissazione di scadenze definitive è particolarmente importante per il nostro Paese, più penalizzato di altri dall'esistenza attuale di asimmetrie nell'applicazione dell'apertura dei mercati.

Altri punti qualificanti dell'accordo, che recepiscono sostanzialmente posizioni italiane assunte nella trattativa, riguardano:

- obblighi di servizio pubblico e di protezione degli utenti finali: viene prevista la tutela dei clienti finali e dei consumatori, il diritto per i clienti domestici estensibile alle piccole imprese alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, la disponibilità delle informazioni sulla combinazione dei carburanti usati e sull'emissione di CO₂ per la produzione di energia elettrica;
- separazione legale nelle imprese verticalmente integrate della generazione dalla trasmissione (dal luglio 2004) e dalla distribuzione (dal luglio 2007);
- accesso regolamentato ai depositi di gas ed ai servizi connessi (regole comuni prefissate), sulla base di tariffe pubblicate;
- promozione dell'interconnessione e dello sviluppo delle reti di trasporto transeuropee dell'energia e di raccordo dell'UE con i Paesi terzi. per quanto concerne l'Italia sono stati indicati di interesse comune, tra l'altro, sia importanti connessioni elettriche (connessione Sardegna - Corsica - Italia, raddoppio connessione Italia Continentale - Sicilia, incremento interconnessioni Francia - Italia, nuove connessioni Italia - Austria, connessioni all'interno del territorio italiano, nuove interconnessioni Italia - Svizzera, Mediterranean ring, cavo sottomarino Italia - Algeria, Italia - Slovenia, Italia - Croazia), che gasdotti (gasdotto Austria - Germania - Italia, gasdotti Italia - Grecia - Balcani, rafforzamento capacità di trasporto Gas Francia - Italia, impianti di rigassificazione di gas naturale in Italia, gasdotto Libia - Italia, gasdotto Algeria - Italia - Francia).

Alla fine del corrente anno, in previsione della scadenza della Decisione 1999/21/CE sul programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e delle Decisioni relative ai programmi specifici (programmi ETAP, SYNERGY, CARNOT, TACIS, ALTENER, SAVE), è stato raggiunto l'accordo politico sul progetto di Decisione di un **nuovo programma pluriennale (2003-2006)** di azioni nel settore dell'energia che stabilisce un sostegno comunitario nei settori energetici che principalmente contribuiscono allo sviluppo sostenibile. Il Programma concentra la sua

attenzione su misure mirate (**Energia intelligente**) atte a rafforzare le componenti “fonti energetiche rinnovabili” e “efficienza energetica” dei programmi comunitari specifici in scadenza (ALTENER, SAVE, SYNERGY e ETAP), introducendo le ulteriori componenti dell’energia dei trasporti e della promozione di fonti rinnovabile e di efficienza a livello internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Settori specifici considerati riguardano:

- miglioramento dell’efficienza energetica e gestione della domanda nell’edilizia e nell’industria (sottoprogramma SAVE);
- promozione delle energie nuove e rinnovabili (sottoprogramma ALTENER);
- sostegno alle iniziative riguardanti aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti e dell’efficienza energetica settore (sottoprogramma STEER);
- promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nei Paesi via di sviluppo (sottoprogramma COOPENER).

L’azione comunitaria, appoggiata da parte italiana, è volta a sostenere e rendere possibile e più efficace la politica comunitaria sull’energia, in coerenza con gli obiettivi in varie occasioni enunciati, fra cui nel Libro verde sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, nella Comunicazione della Commissione sulla strategia dell’U.E. per lo sviluppo sostenibile, nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010, nella Comunicazione della Commissione sulle fonti energetiche rinnovabili, nella Comunicazione della Commissione sul piano d’azione per migliorare l’efficienza energetica della Comunità europea.

L’importo dell’aiuto finanziario alle azioni o ai progetti finanziabili è stabilito in funzione del valore aggiunto comunitario che può derivare dal

progetto e dipenderà dall'interesse che lo stesso presenta e dal suo impatto. La partecipazione comunitaria, salvo casi particolari, non può superare il 50% del costo totale della misura e la parte rimanente può essere coperta da fondi pubblici o privati.

Circa il bilancio affidato al Programma, i Quindici hanno raggiunto l'accordo, contraria l'Austria, sulla somma di 190 milioni di euro per quattro anni. Dopo la formulazione del testo, l'accordo verrà trasmesso al Parlamento europeo per una seconda lettura del provvedimento, in conformità della procedura di codecisione.

Si è concluso invece l'iter ed è stata adottata dal Consiglio la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. La direttiva si indirizza a misure volte a promuovere una maggiore efficienza nell'uso di energia nell'edilizia per sfruttare l'elevato potenziale di risparmio nel settore e contribuire al problema dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea e al rispetto degli impegni assunti a Kyoto sull'effetto serra.

Volta a incentivare l'uso di energia pulita è la proposta di direttiva che stabilisce l'impiego di **biocarburanti nei trasporti** nell'Unione europea, presentata dalla Commissione europea nel 2001 unitamente ad una proposta di direttiva che regola l'aspetto del loro trattamento fiscale agevolato rispetto al carburante tradizionale da petrolio, per compensarne i più elevati costi di produzione e distribuzione. La direttiva è destinata a portare un contributo sostanziale al rispetto degli impegni sull'emissione di CO₂ nell'ambiente assunti nel protocollo di Kyoto e alla riduzione della dipendenza energetica della Comunità dai Paesi terzi.

L'argomento, di particolare interesse per il nostro Paese ove in passato il finanziamento dell'uso di tali carburanti ha incontrato difficoltà, è stata oggetto di approfondito esame in ambito comunitario e in occasione del Consiglio affari generali del 18 novembre 2002, si è pervenuti all'adozione di un accordo su una posizione comune che ha fatto avanzare la procedura di codecisione con il Parlamento europeo, da cui si attende ora il parere in seconda lettura ai fini dell'adozione della proposta.

La posizione comune, recependo l'esigenza di flessibilità sostenuta anche da parte italiana, stabilisce obiettivi indicativi da realizzare con l'uso del biocarburante, invece di obiettivi vincolanti come proposto dalla